

ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse del sig. **La Malfa Flavio**, nato a Enna (EN), il 6.08.1989, ivi residente in via Basilicata 17, C.F. LMLFLV89M06C342Z, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax n. 091/7794561; PEC: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax: 091/7794561; pec: simona.fell@pec.it) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPST'ZN82L60G273Q; tel. e fax: n. 091/7794561; pec: tizianadepasquale@pec.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** (C.F. 80015150271), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI DI

- **Donadio Simone**, inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso **A021 – Geografia** di cui al decreto prot. n. 4405 del 2 maggio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza;
- degli eventuali altri soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati formulata;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso **A021 – Geografia**, di cui al decreto prot. n. 4405 del 2 maggio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente
- dell'esito della prova scritta del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”*, sostenuta dal ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti fuorvianti;
- del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 28 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente, in quanto manifestamente fuorvianti;
- ove esistenti e per quanto di ragione dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

finalizzate all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere incluso nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso **A021 – Geografia**, di cui al decreto prot. n. 4405 del 2 maggio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti fuorvianti;

E LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione del ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso **A021 – Geografia**, di cui al decreto prot. n. 4405 del 2 maggio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza.

Si premette in

FATTO

1. - Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (d'ora in poi, per brevità, D.D. 499/2020), il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”. Il decreto in questione è stato successivamente modificato e integrato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e dal D.D. n. 749 dell'1 luglio 2020.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura dei posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di I e II grado, indicati dall'Amministrazione resistente come vacanti e disponibili.

2. - Il Ministero dell'Istruzione, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di più prove concorsuali, nello specifico due prove scritte e una prova orale, precedute da una prova preselettiva.

Successivamente, con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, l'Amministrazione resistente ha modificato l'*iter* concorsuale, articolandolo in una sola prova scritta *computer based* e una prova orale e lasciando immutate le ulteriori previsioni del Bando di concorso, che non hanno costituito oggetto di modifica espressa.

3. – Ebbene, l'odierno ricorrente è stato convocato per lo svolgimento della prova per la classe di concorso **A021 – Geografia** in data 4 aprile 2022, per il cui superamento la *lex specialis* (art. 3, comma 5, D.D. n. 23/2022) ha richiesto “*il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)*”.

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti.

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: Conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti.

L'ordine dei cinquanta quesiti è stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

4. - Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale messa a disposizione dei partecipanti, l'odierno ricorrente, accedendo al proprio portale, ha appurato di non aver superato la prova scritta, in ragione del punteggio conseguito pari a **68/70, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal Bando di concorso.**

Il risultato in questione è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di due quesiti fuorvianti, di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso.

Ebbene, ove l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, il ricorrente avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e, di conseguenza, raggiunto (e superato) la soglia di sufficienza di 70/100.

5. - Si rileva che, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, il ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti. Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione degli atti indicati in epigrafe.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

6. - Quanto sin qui illustrato dimostra che il ricorrente ha interesse a impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

1. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97,

comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 Cost., ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierno ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'*iter* concorsuale a causa della presenza di più quesiti (nn. 24 e 28) fuorvianti.

1.a Sul quesito n. 24

Il quesito in esame, il n. 24, è così formulato:

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...

a esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente X

*b esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento

c assunzione di ruoli e funzioni che vanno oltre all'insegnamento

d'esplorazione di nuove opportunità per lavorare collaborativamente con i propri colleghi

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione b)**. L'odierno ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione a)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di valutare 0 punti l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta a) - è patentemente errata.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da esperti della materia, i quali hanno osservato come «L'«*esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*», testo alla mano, è affermazione “distraente”, accessoria e generica, rispetto al contenuto corrispondente all'opzione contrassegnata dalla lettera b): «*esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente*» (un'espressione chiave della “Raccomandazione” del Consiglio dell'Unione europea).

L'opzione b) è l'unica risposta possibile alla specifica richiesta del selezionatore: «*lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla ...*». Si parla di “competenza digitale”, non di generiche competenze, ed è ovvio che una competenza digitale sia imprescindibile dall'esplorazione dei nuovi strumenti (digitali) di cui non possiamo ormai più fare a meno.

Anche ci fosse stato un riferimento meno cogente, comunque, l'esplorazione dei nuovi strumenti a sostegno dell'apprendimento permanente, sempre testo alla mano, appare centrale a partire dal titolo stesso del documento europeo: «*Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*»» (cfr. parere reso dal Prof. Massimo Arcangeli – Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).

È evidente, dunque, che il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere rilasciato da esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dal ricorrente è corretta;

- b) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

1.a Sul quesito n. 28

Il quesito in esame, il n. 28, è così formulato:

Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?

a il processo mediante il quale, nel corso del XIX secolo, molte persone si sono trasferite in città e hanno contribuito a far crescere la popolazione urbana

b il processo di depolarizzazione urbana attraverso il quale si è avuto un trasferimento di grosse masse di persone dal centro delle città alle campagne

c un mutamento socio-territoriale che implica un cambiamento di popolazione e la riqualificazione di abitazioni fatiscenti e spesso abbandonate nelle aree centrali di molte metropoli contemporanee X

*d un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione d)**. L'odierno ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione c)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) – come scorretta è patentemente errata.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da esperti della materia, i quali hanno osservato come «La “gentrificazione” [...] è un fenomeno migratorio urbano [...] che vede spostarsi i ceti medi o medio-alti verso quartieri cittadini centrali o semi-centrali – e non periferici o semiperiferici – abitati da esponenti delle classi meno abbienti, con conseguente aumento del prezzo degli immobili. (cfr. parere reso dal Prof. Massimo Arcangeli –

Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).

È evidente, dunque, che il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere di esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dal ricorrente è corretta;
- b) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

1.c Sull'attribuzione del punteggio di 72 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente

Il punteggio di 72/100 (pari al punteggio conseguito di 68 + 4 punti relativi ai quesiti nn. 24 e 28) consentirebbe al ricorrente di essere ammesso alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di

raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo «... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa dell'errata formulazione dei quesiti, lo stesso è stato estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

1.d Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierno ricorrente è, ad oggi, leso dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a due quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierno ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 72/100.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. **24 e 28** del questionario del ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **4 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 72/100.

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... *che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.*» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni d'urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare che possa permettere al ricorrente di essere inserito nella lista dei candidati ammessi alla prova orale, in corso di svolgimento.

Nel caso in cui il ricorrente non dovesse ottenere il richiesto provvedimento cautelare, lo stesso rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'*iter* concorsuale e di sfruttare tutte le *chances* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

E infatti, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'Amministrazione di includere l'odierno ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri e aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, codesto Ecc.mo Collegio ha ravvisato pur *«al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta»* (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3182 del 24 aprile 2020).

Da ultimo, la sussistenza di un simile pregiudizio è stata positivamente apprezzata da parte di codesto Ecc.mo TAR, il quale – come già rilevato – in relazione a fattispecie identiche, ha accolto l'istanza cautelare presentata da altra docente.

Nel caso in cui non venisse consentito al ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla prova pratica e orale, lo stesso sarebbe **ingiustamente e irreparabilmente** pregiudicato.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie all'accoglimento del predetto mezzo conseguirebbe la possibilità di esaminare il ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati

vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, con la conseguenza che il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Il ricorrente ha notificato all'odierna resistente istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

Nelle more della presentazione del presente ricorso, ha individuato un potenziale controinteressato, il sig. **Donadio Simone**, il quale, come gli altri docenti ammessi alle prove orali, si troverebbe a dovere concorrere con un docente in più per ottenere l'attribuzione dei posti messi a concorso, nel caso di accoglimento del presente ricorso.

In attesa che la Procedente esiti l'istanza, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Il ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore – di almeno due punti – rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserito nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo TAR ritenesse necessario affidare tale indagine a un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Segnatamente, con riguardo alla verifica in parola, si chiede che codesta venga espletata in una tempistica tale da consentire al ricorrente di partecipare alle prove orali del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per lo stesso, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Per le ragioni esposte, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia:

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.;
- **parimenti in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario per constatare l'erroneità dei quesiti segnalati in ricorso come fuorvianti, disporre verificaione *ex* artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex* art. 67 c.p.a.;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato al ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione del ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e ammissione a queste ultime;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione del ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e ammissione a queste ultime.
- **parimenti nel merito, sebbene in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che la presente controversia, inerente la materia del pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione prodotta.

Salvis iuribus.

Roma, 3 giugno 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

